



COMUNE DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 25	
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C.	
con elenco N.	8
in data	17 MAR. 1998

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO VERDE.

L'anno millenovecentonovantotto addì tredici del mese di marzo alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Presente	Assente		Presente	Assente
BERTOZZI AURELIO (Sindaco)	SI	BALDINI ALESSANDRA	SI	
QUARESMINI GIOVANNI	SI	GRITTI GIANFRANCO		SI
ORLANDI ANTONIO	SI	BERTOZZI GIUSEPPE	SI	
MENNI MARCO		PATERLINI DOMENICO	SI	
MICHELINI GIANFRANCO	SI	MICHELINI PAOLO	SI	
SANTI FAUSTO MARIO	SI	CONSOLINI LUIGI	SI	
ALESSI PIERGIOSEPPE	SI	VITO MAURIZIO		SI
BUIZZA PIETRO	SI	SCALVINI PIETRO	SI	
BUIZZA SILVIA	SI			
		Totali	14	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Vasta dott. Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bertozzi Aurelio (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. sei dell'ordine del giorno.

Delibera C.C. n. 25 del 13.03.1998

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO VERDE.

Relaziona l'argomento l'Assessore Alessi, riferendo che tale regolamento è stato predisposto avvalendosi della collaborazione della Consulta all'ecologia e tenendo altresì conto del parere dei rappresentanti degli agricoltori. Inizialmente tale regolamento era stato confrontato insieme alla Provincia, alla Forestale ed ai Comuni limitrofi. Ne illustra quindi il contenuto, specificando che il taglio alberi è subordinato alla richiesta di autorizzazione comunale. Vengono stabiliti alcuni criteri per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio arboreo, che possono essere riassunti nel controllo e nella programmazione onde ripristinare la situazione del verde comunale che preesisteva prima di alcuni interventi di carattere agronomico. Viene ad essere richiesta, con l'approvazione di detto regolamento, una maggiore compartecipazione dei cittadini al fine di beneficiare di alcuni incentivi stanziati dalla CEE.

Il regolamento si suddivide in tre titoli:

1. nel primo titolo vengono elencati gli elementi tipici dell'aspetto del verde territoriale, con l'identificazione degli elementi arborei, con l'istituzione del catasto verde per il censimento degli alberi di maggiore importanza, sia per la specie che per le dimensioni. Dà di seguito lettura dei più significativi articoli;
2. nel secondo titolo si individuano gli alberi soggetti a tutela, che si identificano con quelli di particolare interesse ambientale. Vengono previsti una serie di adempimenti da parte dei privati, necessari per poter intervenire sulle piante, tranne che nei casi della loro manutenzione ordinaria (es. la potatura, che può essere effettuata senza alcuna comunicazione all'ufficio tecnico comunale). Anche prima del rilascio della concessione edilizia, il tecnico comunale è chiamato a controllare la situazione degli alberi presenti sul territorio interessato, esercitando in tal modo una sorta di protezione degli stessi;
3. il terzo titolo contiene le disposizioni finali, delle quali viene data lettura.

Il Consigliere Scalvini si dichiara d'accordo sul principio della salvaguardia del verde, pensa comunque che questa bella idea della regolamentazione sia forse un po' tardiva. A suo giudizio, inoltre, il regolamento non è di facile lettura per i cittadini che saranno tenuti ad osservarlo. Si domanda inoltre se, a seguito della richiesta di autorizzazione al taglio degli alberi, la risposta da parte dell'ufficio tecnico comunale giunga tempestivamente o meno. Infine richiede che comunque vengano effettuati i necessari controlli indispensabili perché tale regolamento venga rispettato.

L'Assessore Alessi replica osservando che è vero che tale regolamentazione giunge in ritardo rispetto a quando sono stati cambiati i criteri di coltivazione praticati dagli agricoltori: precisa che comunque il Comune di Travagliato ha instaurato una fattiva collaborazione con gli agricoltori, al punto che esso può essere definito una "mosca bianca" ai fini dell'erogazione dei contributi CEE, per la realizzazione di questo tipo di interventi. E' vero che in Lombardia il contributo è stato erogato a circa 70 comuni, ma quelli che veramente lo meriterebbero, tra cui anche Travagliato, sono circa la metà. Per quanto riguarda la risposta alle richieste dei cittadini: il responsabile è l'ufficio tecnico - settore gestione del territorio, che comunque è tenuto a rispondere entro un mese, altrimenti scatta l'istituto del silenzio - assenso. Rammenta al Consiglio che comunque il taglio degli alberi viene fatto in un periodo ben stabilito dell'anno, come fanno gli agricoltori, ed è quindi naturale che essi prevedano di effettuarlo con un certo anticipo: quindi sono in grado di far pervenire con tempestività le loro richieste all'Ufficio tecnico. Per quanto riguarda le sanzioni, chiarisce che esse non vengono dettagliatamente indicate nel regolamento, perché potrebbero essere del tutto cambiate dalla legislazione futura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sul territorio comunale non sussistono vincoli paesaggistici né beni inseriti negli elenchi particolari di cui alla Legge sulla protezione delle bellezze naturali 29.06.1939 n° 1497;

Considerato che negli ultimi decenni il paesaggio rurale ha subito una trasformazione radicale dovuta principalmente al depauperamento arboreo, effetto di una diversa impostazione nella economia aziendale delle imprese agricole;

Ritenuto opportuno normare gli interventi sul patrimonio verde al fine di contenere il fenomeno sopraccitato favorendo nel contempo il potenziamento dell'impianto arbustivo ed arboricolo nell'intento di ricostituire, nel tempo, un paesaggio agrario più consono alla tradizione locale;

Visto il Regolamento sulla tutela del patrimonio verde predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale settore Gestione del Territorio;

Sentito il parere della Consulta dell'ambiente nella seduta del 24.02.1998;

Sentito il parere dei Capigruppo Consiliari nella seduta del 11.03.1998;

Dato atto che nel regolamento in approvazione sono stati recepiti i suggerimenti proposti dagli organismi consultivi sopraccitati;

Preso visione degli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;

Con voti favorevoli 10, 1 contrario (Consolini) e 3 astenuti (Paterlini, Michelini P., Scalvini);

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento "*Tutela del patrimonio verde*", composto da n. 22 articoli, che viene reso operativo sull'intero territorio comunale.

Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 13.03.1998

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Consigliere anziano (Quaresmini Giovanni) IL PRESIDENTE (Bertozzi Aurelio) Il Segretario Comunale (Vasta Dott. Gaetano)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li, 17 MAR. 1998




Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 17 MAR. 1998 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 17 MAR. 1998



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li,

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 17, 33° comma, 40° comma, 42° comma L. 127/1997)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo Regionale di Controllo - Sezione di Brescia - in data 17 MAR. 1998 al n. 98/4206

✗ nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 40° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

◇ l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 40° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

◇ l'Organo, riscontrando vizi di legittimità/competenza, ha annullato totalmente/parzialmente deliberazione in seduta del atti n.

◇ l'Organo, in attesa di chiarimenti, ha inviato Ordinanza Istruttoria in seduta del arti n. a cui è stato risposto con delibera C.C. n. del F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale

Li, 16 APR. 1998
e. 20 APR. 1998



della ~~Giunta Comunale~~

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione regolamento sulla tutela del
potriniccio verde.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA

(art. 53 L. 142/90)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Motivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE CIRCA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

Ai sensi dell'art. 55 L.142/90 si attesta che il cap. _____
presenta la necessaria disponibilità

PREVISIONE _____

IMPEGNI _____

DISPONIBILITA' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 53 L. 142/90)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Motivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Travagliato, 12/03/1998

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI (art.17 comma 68 L. 127/97)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Motivazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

*** **

*UFFICIO TECNICO
SETTORE GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE*

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO VERDE

Approvato con delibera dal Consiglio Comunale
N°25 del 13 marzo 1998

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi, comprese le siepi ed esclusi i boschi, presenti entro i confini comunali.

Art.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) BOSCO (Legge Regionale 80/89 - art.3)
- a) una superficie di almeno 2.000 mq , con larghezza minima di mt. 25 e con copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (area d'insidenza);
 - b) terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) ricoperti da arbusti o da alberi con più di tre anni;
 - c) superfici minori di 2.000 mq , con caratteristiche dei due punti precedenti, distanti meno di 100 mt. da altri popolamenti boschivi.
- b) SIEPE
Un insieme di arbusti, ceppaie e alberi di alto fusto in linea o puntiforme avente una larghezza minima di mt.2,50 e massima di mt 15,00; il limite è definito dall'area di insidenza.
- c) ALBERO AD ALTO FUSTO
Pianta la cui crescita e sviluppo non hanno subito alcuna modifica antropica.
- d) CEPPAIA
Pratica agronomica che consiste nel taglio a raso del tronco perchè dia nuovi polloni
- e) ARBUSTO
Pianta di modesta altezza le cui ramificazioni si dipartono dalla base formando un cespuglio.
- f) MUSNA
Accumulo di sassi e terreno vegetale con le relative aggregazioni arboree e arbustive spontanee conseguenza dell'operazione di liberazione dei terreni agricoli da elementi di dimensioni tali da danneggiare la normale pratica agraria.
- g) FASCIA TAMPONE
Siepe in linea composta da arbusti, ceppaie ed alberi di alto fusto in ragione di almeno uno ogni venti metri.
- h) POTATURA
Taglio di rami secchi o superflui di un albero al fine di favorire la crescita o contenerne le dimensioni
- i) CAPITIZZATURA
Taglio del tronco ad una certa altezza perchè dia nuovi polloni.
- l) SCALVATURA
Taglio di tutti i rami di un albero potandoli nelle vicinanze del tronco o del ceppo.
- m) MARCITA
Pratica agronomica che consiste nel mantenere costantemente un velo d'acqua corrente sul terreno al fine di evitarne il raffreddamento.

- n) DISERBANTE CHIMICO
Prodotto atto a privare il terreno di qualsiasi tipo di erba.
- o) CEMENTARE
Ricoprire una superficie con cemento o malte similari sia con lavori in opera che mediante manufatti preconfezionati (tubi, canalette, ecc.).
- p) STANGA
Pollone o matricina avente un diametro variabile da 6 a 12 cm.
- q) CANTERO
Pollone o matricina avente un diametro variabile da 13 a 24 cm.
- r) PIANTA
Essenza arborea adulta avente un diametro variabile da 25 a 36 cm.
- s) TRAVE
Pianta di consistente dimensioni variabili da 37 a 48 cm di diametro.
- t) MATRONALE
Pianta monumentale con diametro minimo di cm 49.

Art.3 CATALOGAZIONE

Il Comune istituisce un "catasto verde" in cui vengono censiti e catalogati:

- a) le essenze legnose ed erbacee di rilevante importanza ambientale;
- b) i boschi, le siepi, i filari e comunque qualsiasi aggregato arboricolo di interesse ambientale;
- c) le "musne" con le relative aggregazioni ambientali spontanee;
- d) le essenze presenti nei parchi sia pubblici che privati;
- e) i parchi sia pubblici che privati da sottoporre a vincolo di tutela;
- f) le essenze singole o raggruppate in boschi, siepi e filari presenti sul territorio comunale da sottoporre a vincolo di tutela;
- g) le strade vicinali e comunali di particolare interesse ambientale.

Art. 4 AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Qualsiasi operazione agronomica sulle essenze legnose, fatta eccezione per le attività di cui al successivo art. 5, è soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio sentita la competente Consulta Ambientale e comunque non oltre i trenta giorni successivi la richiesta, oltre i quali si ritiene concessa l'autorizzazione.

Art. 5 ATTIVITA' AGRONOMICHE ESENTI DA AUTORIZZAZIONE

Non sono soggette ad autorizzazione comunale le seguenti operazioni:

- a) potatura di tutte le essenze fatta eccezione per quelle assoggettate a vincolo di tutela regolarmente notificato alla proprietà.
- b) scalvatura delle ceppaie e delle capitozzate a condizione che l'operazione avvenga nel periodo intercorrente tra il 2° ed il 5° anno dalla crescita dei polloni. La scalvatura da effettuarsi in periodi diversi da quelli indicati è soggetta ad autorizzazione comunale.

- c) capitozzatura delle essenze normalmente soggette a tale pratica agronomica a condizione che l'operazione avvenga non oltre il 5° anno di crescita e che comunque il soggetto non abbia un diametro superiore a cm. 24 (cantero).

Art. 6 REIMPIANTO

L'abbattimento di alberi a seguito di autorizzazione deve far salve le matricine ovvero deve essere seguito dall'impianto di nuove essenze possibilmente autoctone, ovvero alloctone di analoga tipologia.

Nelle operazioni di sfoltimento dei filari il reimpianto è facoltativo a condizioni che le fallanze prodotte non superino i mt. 3,00 fatta eccezione per gli alberi di alto fusto a chioma larga per i quali è richiesta una distanza massima di mt. 6,00.

Art. 7 TAGLIO DI SIEPI PUNTIFORMI E BOSCHI

Previa autorizzazione comunale è consentito il taglio di essenze presenti in siepi puntiformi e boschi a condizione che l'operazione avvenga gradualmente e non alteri né la consistenza né l'aspetto ambientale del luogo e che gli alberi non abbiano una circonferenza superiore a cm. 80.

Il taglio delle ceppaie presenti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 5, è soggetto ad autorizzazione comunale.

Nelle siepi e nei boschi è fatto divieto del taglio degli arbusti.

Art. 8 DIVIETI

Ai sensi del presente Regolamento è fatto assoluto divieto di eseguire le seguenti operazioni:

- a) effettuare attività che comportino l'impermeabilizzazione del terreno nelle vicinanze degli alberi;
- b) eseguire scavi di qualsiasi natura in prossimità delle radici;
- c) ammassare materiali o detriti a ridosso degli alberi;
- d) versare su o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante;
- e) utilizzare diserbanti chimici per disinfestare da essenze erbacee le scarpate dei fossi e dei canali di trasporto principale che possano danneggiare l'apparato radicale degli alberi;
- f) il taglio a raso complessivo dei boschi e delle siepi e dei filari lungo le strade comunali o vicinali nonché di quelli soggetti a tutela a sensi dell'art. 3;
- g) eliminare la vegetazione erbacea o arbustiva mediante il fuoco;
- h) l'estirpazione delle ceppaie;
- i) eliminare la vegetazione erbacea catalogata nel "catasto verde" di cui all'art. 3 e soggetta a tutela.

Art. 9
POTENZIAMENTO

Lungo le strade comunali e vicinali possono essere messi a dimora filari o siepi costituiti con essenze autoctone.

Nelle operazioni di aratura dei terreni non potrà in alcun modo essere asportata la banchina delle strade comunali e vicinali.

Al fine di favorire la ricostituzione del paesaggio agrario tipico nell'ambito del territorio di competenza, il Comune promuove le seguenti azioni:

- a) piantumazione lungo i corsi d'acqua mediante la messa a dimora di fasce tampone atte a neutralizzare l'effetto di eutrofizzazione delle acque; tali siepi in linea saranno possibilmente almeno bifilari;
- b) utilizzo nella pratica agronomica di fertilizzanti naturali in alternativa a quelli chimici estremamente dannosi per la flora e la fauna presenti sul territorio con la messa al bando di erbicidi totali e la ripresa del normale taglio degli argini dei fossi e dei canali;
- c) tutela e potenziamento dei prati stabili e ripresa della pratica della marcita al fine di favorire il rimpinguamento della falda acquifera;
- d) piantumazione lungo le strade vicinali e comunali di particolare interesse ambientale così come individuate dal "catasto verde" di cui all'art.3 del presente regolamento;
- e) interventi di sostegno a favore di chi effettui la piantumazione lungo le strade vicinali e comunali con le seguenti condizioni:
 - distanza di almeno ml. 1.00 dalla carreggiata del limite di aratura del terreno;
 - distanza di almeno ml. 1.50 dalla carreggiata del limite di semina dei prodotti che a maturazione raggiungano un'altezza superiore a ml. 2.00 (es. mais da granella).

TITOLO II ALBERI SOGGETTI A TUTELA

Art. 10 CLASSIFICAZIONE

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 1,20 metri misurata a mt. 1,30 da terra e con almeno 12 metri di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate. Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio sentito il parere della Consulta Ambientale si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio.

Nel caso di alberi con più tronchi (policormici) si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.

Le seguenti prescrizioni valgono per le piante da conservare, classificate come tali nel catasto verde di cui all'art.3, in relazione alla loro ubicazione o importanza storica.

Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle seguenti.

Il vincolo di tutela viene notificato al proprietario e al conduttore del fondo nelle forme di legge.

Art.11 RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante di cui all'art. 10 deve richiedere preventiva autorizzazione al Responsabile del Settore Gestione del Territorio, che la rilascerà nelle forme di cui all'art.4 e comunque non oltre i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta trascorsi i quali si ritiene concessa l'autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità un anno a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo.

Sono esonerati dalla presente procedura gli interventi effettuati direttamente dalla Amministrazione Comunale o su sua indicazione.

Art.12 DIVIETI

Ai fini del presente titolo è vietato per gli alberi classificati ai sensi dell'art.10:

- a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi;
- b) effettuare capitozzature;
- c) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature;
- d) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
- e) procedere a scavi di qualsiasi natura;
- f) ammassare materiali di qualunque tipo,

- g) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante.
2. Con riferimento ai punti d), e), f) non sussiste divieto allorchè le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a dieci volte il diametro del fusto, misurato a mt. 1,30 da terra.

Art. 13

INTERVENTI PRESCRITTIVI

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

I funzionari degli Uffici Comunali competenti, di cui all'art.19, potranno verificare il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse (di cui all'art.17), nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato e comunque a spese di quest'ultimo.

Art. 14

PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia, tutti gli alberi di cui all'art. 10, esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario redatta ai sensi del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale chiede al proprietario, o all'Impresa esecutrice dell'intervento edilizio, purchè non sussistano situazioni di impossibilità, di piantare nuovi alberi, di precisa specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento.

Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra specificato deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora.

Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte del Settore Gestione del Territorio dell'U.T.C. a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di un anno dalla messa a dimora degli stessi.

Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre, in sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto di alberi, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio sentita la Consulta

Ambientale darà indicazioni sulle specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile.

Art. 15

ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE

Si prescinde dalla richiesta di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria ;
- b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose;
Relativamente alla lettera b) il proprietario potrà procedere all'intervento avendo avuto cura, per quanto possibile, di avvisare telefonicamente gli uffici comunali e comunicando successivamente per iscritto al Responsabile del Settore Gestione del Territorio le ragioni d'urgenza che hanno determinato lo stesso intervento.
- c) sia prevista la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 16

DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO

L'Amministrazione Comunale autorizza l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all'art.12 lettera a), quando:

- a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
- b) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
- c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente, il loro normale sviluppo vegetativo.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto al Responsabile del Settore Gestione del Territorio, che rilascerà la relativa autorizzazione, nei modi previsti dall'art.4, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti.

Art. 17

ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE (MONUMENTALI)

Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse storico-ambientale nel "catasto verde" di cui all'art.3, aventi una circonferenza superiore a 1,50 metri (matronali) sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo del competente Settore Gestione del Territorio del Comune.

Il nominativo dell'impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Ufficio competente unitamente alla data di inizio lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 CURA DEGLI ALBERI ESISTENTI

E' fatto obbligo al proprietario ovvero al conduttore del fondo procedere all'esecuzione dei normali interventi di cura degli alberi di propria pertinenza richiedendo, ove necessario, le autorizzazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 19 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA -OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI MALATTIE EPIDEMICHE ED EVENTUALE ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONI-

I sintomi di malattia o di morte di qualsiasi tipo di albero presente sul territorio, sia esso soggetto a tutela o no, dovranno essere tempestivamente segnalati all'U.T.C. Settore Gestione del Territorio.

E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione Comunale, all'abbattimento dell'albero ammalato o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno preventivamente essere concordate con il Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

Per gli alberi soggetti a tutela l'Amministrazione Comunale favorisce una consulenza gratuita relativa alla indicazione per la eventuale cura o messa a dimora di nuove essenze.

Art. 20 PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE

L'abbattimento di una pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

Art. 21 VIGILANZA

La vigilanza circa il rispetto delle norme del presente Regolamento è delegata al Comando di Polizia Municipale ed all'U.T.C. Settore Gestione del Territorio che avranno anche il compito di proporre al Sindaco le eventuali sanzioni amministrative di competenza.

Art. 22
SANZIONI

Le violazioni al Titolo I° del presente Regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa determinata in rapporto alla gravità del reato a sensi della Legge Regionale n.57/85.

Le violazioni al Titolo II° del presente Regolamento sono assoggettate alle stesse sanzioni amministrative stabilite delle "Prescrizioni di massima e polizia forestale" per il taglio di piante radicate nei boschi.

E' comunque fatto obbligo per coloro che rimuovono o distruggono gli alberi di procedere al reimpianto di nuove essenze.